



Comune di Mezzoldo

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 57

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Bilancio consolidato 2017 – individuazione componenti del g.a.p. (gruppo amministrazione pubblica) del comune di Mezzoldo e perimetro di consolidamento.

L'anno **duemiladiciassette** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore 9.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BALICCO RAIMONDO	SINDACO	Presente
ROSSI DOMENICO	VICE SINDACO	Presente
BALICCO ERIKA	ASSESSORE	Presente
SALVINI MAURO	ASSESSORE	Presente
SALVINI ALEX	ASSESSORE	Presente
	Totale presenti	5
	Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Balicco Raimondo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Bilancio consolidato 2017 – individuazione componenti del g.a.p. (gruppo amministrazione pubblica) del comune di Mezzoldo e perimetro di consolidamento.

La Giunta Comunale

PREMESSO che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (art. 232 TUEL) e l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis TUEL e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al decreto);

CHE questo comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/12/2015 si è avvalso della citata facoltà, rinviando al rendiconto dell'esercizio 2017, l'adozione del bilancio consolidato;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 come modificato con D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contatti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.;
4. **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico o di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
5. **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio

2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che gli enti e le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono essere esclusi dal bilancio consolidato 2017 nei casi di:

- a) **IRRILEVANZA**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata.

- b) **IMPOSSIBILITA'** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

ATTESO che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune sono indicate le società partecipate;

RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.11.2016, con la quale è stata attuata la revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03/10/2017 ad oggetto: "Processo di razionalizzazione delle società partecipate";

ATTESO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Mezzoldo, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra citati, sono i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Organismi controllati	Non presenti
Enti strumentali controllati	Non presenti
Enti strumentali partecipati	Non presenti
Società controllate	Non presenti
Società partecipate	Uniacque S.p.A. quota 0,02%

DATO ATTO che al fine di stabilire "il perimetro di consolidamento" del Comune di Mezzoldo, la società partecipata di cui sopra, è **IRRILEVANTE**, e quindi non oggetto di consolidamento, in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della stessa;

VERIFICATO che in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalla normativa vigente e in riferimento al bilancio del soggetto partecipato riferito all'anno 2016, sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

- Uniacque S.p.A. – partecipazione diretta 0,032% (inferiore all'1%)

RITENUTO di elaborare, secondo le indicazioni della normativa sopracitata, due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, organismi e società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) del Comune di Mezzoldo;
2. gli enti, organismi e società, tra quelli inseriti nel GAP che rientrano nell'area di consolidamento del bilancio del Comune di Mezzoldo;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati richiesti ed espressi dai competenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, co. 1, e ai sensi dell'art. 147-bis co. 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. i seguenti pareri inseriti nella relativa deliberazione:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica: **PARERE FAVOREVOLE**, da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
- Parere in ordine alla regolarità contabile: **PARERE FAVOREVOLE**, da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge, per alzata di mano;

Delibera

1. di individuare quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) del Comune di Mezzoldo i seguenti organismi:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Organismi controllati	Non presenti
Enti strumentali controllati	Non presenti
Enti strumentali partecipati	Non presenti
Società controllate	Non presenti
Società partecipate	Uniacque S.p.A. quota 0,02%

2. di dare atto che, i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) del Comune di Mezzoldo non rientrano nel "Perimetro di Consolidamento" in quanto:

- Uniacque S.p.A. – partecipazione diretta 0,02% (inferiore all'1%);

3. di non procedere all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente in quanto, ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;

4. di dare atto che gli elenchi di cui al punto 1) sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione per opportuna conoscenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

PARERI DEL SEGRETARIO

*Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale;
Esperita l'istruttoria di competenza;*

E S P R I M E

*parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;*

E S P R I M E

*parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.*

*Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Balicco Raimondo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n, 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 17.12.2017 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mezzoldo, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17.12.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune di Mezzoldo e diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 17.12.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li, 17.12.2017



Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis



